



ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Dante Alighieri, 25 - 65012 CEPAGATTI (PE)
C.F. 91100590685 – C.M. PEIC82000D tel. 085/974608 – 085974772
e-mail: peic82000d@istruzione.it peic82000d@pec.istruzione.it
sito: www.comprendivocepagatti.gov.it

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE ESPERTO ESTERNO
PROGETTO LINGUA STRANIERA – CONVERSAZIONE SPAGNOLO
TRA

L'Istituto Comprensivo di Cepagatti, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Piccini Annamaria, Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Pescara il 17.01.1956 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo di Cepagatti-Via Dante ,15, codice fiscale: 91100590685;

E

Il dott. Iarussi Paolo, nato a Chieti il 13.01.1984, residente a Cepagatti in Via B. Profeta, 11/A - codice fiscale: RSSPLA84A13C632K, di seguito indicata come "Collaboratore";

PREMESSO

- ✦ che non esiste personale interno alla scuola con le competenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto di tale settore professionale;
- ✦ che l'Istituto Scolastico, con Bando prot.n.101/iv.5 del 09.01.2018, ha indetto una gara per il reclutamento di **un docente** esperto esterno IN CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA da impiegare nella realizzazione dell'attività di insegnamento per gli alunni delle classi 3^A e D della Scuola Secondaria di 1° grado, per un totale di **n.20 ore**;
- ✦ che a seguito del bando, con decreto prot.n.1028/IV.5 del 3.2.2018, il dott. Iarussi Paolo è stato individuato destinatario dell'incarico in quanto in possesso delle competenze professionali necessarie corrispondenti alle esigenze dell'Istituzione scolastica;

si conviene e si stipula

- ✦ Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 - RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale, consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

- ✦ **realizzare un laboratorio di conversazione in lingua spagnola.**
per
 - ✦ n.10 ore nella classe 3^A Scuola Secondaria 1° grado Cepagatti;
 - ✦ n.10 ore nella classe 3^D Scuola Secondaria 1° grado Villanova ;
 - ✦ per un totale di **n.20 ore**.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più

opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato. Il collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto Scolastico e deve garantire la propria presenza presso la sede ogni qualvolta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività.

Inoltre dovrà:

- Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
- Collaborare con i responsabili coinvolti nel progetto, nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico;
- Rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 163/03 in materia di Privacy;
- Predisporre, prima dell'inizio delle attività, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;
- Preparare materiale iniziale e finale;
- Svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto nell'assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati;
- Certificare l'attività svolta in appositi registri che questa scuola provvederà a consegnare all'inizio dell'attività. Da tali registri dovranno risultare le ore effettivamente prestate, parametro quest'ultimo che determinerà l'onere della prestazione dovuto da questa scuola, nel limite massimo delle ore complessivamente previste dal progetto;
- Realizzare un prodotto finale che documenti le attività svolte;
- Pianificare e organizzare una visita guidata alla mostra di Monet a Roma .

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio dal **12.02.2018** e terminerà con la realizzazione di tutte le attività previste, previa dichiarazione di prestazione resa, apposta dal Dirigente sulla relazione del collaboratore riguardante l'attività svolta.

ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato in **€ 500,00**, al lordo dell'IVA o dei contributi a carico dello Stato, da corrisondersi **in unica soluzione al termine delle attività previa presentazione della relativa documentazione fiscale.**

Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo occasionale.

Il compenso sarà accreditato sul c/c bancario del prestatore, previa comunicazione del codice IBAN.

L'Istituto Scolastico non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.

ART. 6 - RECESSO

L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il collaboratore **può** recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno dieci giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Istituto Scolastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, ai compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

ART. 7 – PROPRIETÀ-RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto Scolastico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

Il collaboratore assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire presso le strutture dell'Istituto Scolastico; il medesimo solleva l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

ART. 9 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 10 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 11 - TUTELA DATI PERSONALI


Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Pescara.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Collaboratore
Dott. Paolo Iarussi



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annamaria Piccinni



Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile la sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto: Art. 6 - (Recesso) Art. 7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati) Art. 8 - (Responsabilità) Art. 12 - (Foro competente)

Il Collaboratore
Dott. Paolo Iarussi



